

Codice A1715A

D.D. 22 dicembre 2025, n. 1269

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Agri-Turistico-Venatoria "SCURZOLENGO" (AT) - Rinnovo della concessione.



ATTO DD 1269/A1715A/2025

DEL 22/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Agri-Turistico-Venatoria "SCURZOLENGO" (AT) – Rinnovo della concessione.

Visto e visti:

l'articolo 16 della legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.R. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;

la determinazione dirigenziale n. 23 del 06.02.2003 con la quale si è autorizzata l’istituzione dell’azienda agri-turistico-venatoria denominata “Scurzolengo” di ha 576.90.71, ubicata nel

Comune di Scurzolengo e ricadente nel territorio della Provincia di Asti, a favore del Sig. *omissisomissis*, fino al 31.1.2009;

la determinazione dirigenziale n. 38 del 19.02.2003 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo "C", all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia, avente una superficie di ha 15;

la determinazione dirigenziale n. 4 del 13.01.2009 con la quale è stata rinnovata la concessione e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia fino al 31.01.2018;

la determinazione dirigenziale n. 645 del 25.07.2013 con la quale si è autorizzato lo spostamento e l'ampliamento da ha 15 ad ha 37.10.00 della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C;

la determinazione dirigenziale n. 381 del 18.04.2014 con la quale si prende atto della nomina a Presidente del Consorzio nonché concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "Scurzolengo" del Sig. *omissis* in sostituzione del Sig. *omissis* dimissionario;

la determinazione dirigenziale n. 1324 del 19.12.2017 con la quale con la quale è stata rinnovata la concessione e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia fino al 31.01.2026;

la determinazione dirigenziale n. 220 del 17.03.2022 con la quale si prende atto della nomina del Sig. GRAZIANO FULVIO a nuovo concessionario dell'Azienda agri-turistico-venatoria "SCURZOLENDO" in sostituzione del dimissionario Sig. *omissis*;

a determinazione dirigenziale n. 801 del 28.09.2023 dove si è definito il ricalcolo della superficie in concessione, delle superfici delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia autorizzate e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell'AATV SCURZOLENDO;

l'istanza Protocollo n. SIAP-00259650 del 27/09/2025, con la quale il Sig. Fulvio GRAZIANO ha richiesto il rinnovo della concessione;

la richiesta d'ufficio banca dati nazionale unica della documentazione antimafia Prot. n. PR_ATUTG_Ingresso_0034142_20251016 relativamente alla quale, il Ministero dell'Interno comunica che a carico del Sig. Fulvio GRAZIANO e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159 / 2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 Del d.lgs. 159 / 2011;

preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

la richiesta di integrazione alla relazione tecnica formulata in fase del sopralluogo eseguito in data 15/10/2025, in quanto carente di alcune specifiche relative al capitolo sulle conclusioni;

l'integrazione alla suddetta richiesta pervenuta con N. Prot. 00024125 del 29/10/2025 che risponde in modo esaustivo alla richiesta di cui sopra;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 15/10/2025, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio del funzionario incaricato e conservato agli atti d'ufficio;

i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii.(“Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agriturismo-venatorie – AATV”);

la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621”, che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. 15-11925 del 8 marzo 2004 e s.m.i;

la D.G.R. 31 gennaio 2025 n. 11-739/2025/XII ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027” ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

ritenuto, pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente di anni 9, fino al 31 gennaio 2035;

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e ss.mm.ii.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'articolo 8 della DGR. n. 15-11925 e ss.mm.ii, al rinnovo della concessione dell'azienda Agri-Turistico-Venatoria "SCURZOLENGO" ricadente nei comuni di Castagnole Monferrato e Scurzolengo nel territorio della Provincia di Asti (AT) pari a ettari 621,5995 di cui ettari 576,6153 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale);

- di definire che il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 23 del 06.02.2003; nella la determinazione dirigenziale n. 38 del 19.02.2003, nella determinazione dirigenziale n. 4 del 13.01.2009, nella determinazione dirigenziale n. 645 del 25.07.2013, nella determinazione dirigenziale n. 381 del 18.04.2014; nella determinazione dirigenziale n. 1324 del 19.12.2017, nella determinazione dirigenziale n. 220 del 17.03.2022, nella determinazione dirigenziale n. 801 del 28.09.2023;

- di richiamare altresì che il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione.

In particolare, si rammenta che:

- i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

- i confini delle ZAC devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali recanti la dicitura a seconda del tipo di zona istituita: “AATV – Zona addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo 1), 2), o 3) (Art. 14 l.r. 5/2018)”.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Asti nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto